

REGOLAMENTO INTERNO

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

E DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Aggiornato nella terminologia secondo quanto previsto dalla L.N. 4/13 *

Articolo 1

OBBLIGHI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Tutti i soci ordinari di cui agli articoli 5 e 6 dello Statuto dell'Associazione Grafologica Italiana (A.G.I.) sono tenuti a mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l'aggiornamento attraverso lo svolgimento della formazione professionale permanente. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale ed aggiornamento secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 2

FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE

Per «formazione professionale permanente» si intende ogni attività di aggiornamento (corsi, congressi, workshop, conferenze, ecc.) tesa ad accrescere ed approfondire le conoscenze e le competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo grafologico ed affini inerenti all'attività professionale e di interesse del singolo ambito disciplinare di operatività del professionista (area della consulenza familiare, area della consulenza peritale, area della consulenza professionale, area della consulenza dell'età evolutiva.)

Articolo 3

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

La formazione permanente è valutata secondo l'unità di misura del «credito formativo», su base triennale, ed è considerata assolta se nel triennio vengono conseguiti almeno 60 crediti, di cui almeno 15 devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo, coincidente con l'anno solare.

Ogni consulente grafologo può scegliere - in relazione alle proprie esigenze professionali - a quali eventi e attività formative partecipare, con la precisazione che - ai fini della formazione - solo gli eventi e le attività riconosciute formalmente dall'Associazione verranno riconosciuti. Ai fini del riconoscimento dell'attività formativa, è fatto obbligo al consulente grafologo di presentare apposita documentazione - predisposta dall'ente organizzatore dell'evento - dalla quale risulti la sua partecipazione all'evento, la relativa durata, nonché la materia trattata.

Il consiglio direttivo, presa visione della documentazione che il socio è tenuto ad inviare, valuterà i crediti formativi secondo il sistema previsto dagli articoli 4 e 6 del presente regolamento.

Articolo 4

EVENTI FORMATIVI

Costituisce assolvimento della formazione professionale, se comprovata per mezzo di certificati, attestazioni di frequenza o altri documenti equipollenti:

a. La partecipazione a corsi, seminari, convegni, master, workshop, congressi, giornate di studio, tavole rotonde ed eventi similari;



- b.** La partecipazione agli eventi di cui sopra in qualità di relatore;
- c.** Partecipazione alle riunioni degli Organi dell'A.G.I. di cui all'art. 14 dello Statuto dell'Associazione;
- d.** Partecipazione alle riunioni degli Organi Direttivi dell'A.G.I. regolarmente costituiti e riconosciuti in conformità agli artt. 26-27 dello Statuto (sezioni territoriali);
- e.** Pubblicazione di libri;
- f.** Pubblicazioni di articoli e saggi nel settore grafologico su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale;
- g.** Insegnamento delle materie grafologiche, nelle scuole riconosciute da A.G.I.;
- h.** Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dall'A.G.I. (nazionale o sezioni territoriali);
- i.** Altre attività che saranno definite dall'Associazione Grafologica Italiana.

La partecipazione svolta con modalità telematiche si considera regolarmente effettuata, nei limiti in cui sia documentata da adeguata attestazione. I crediti formativi vengono riconosciuti secondo criteri - stabiliti dal Comitato Tecnico Scientifico e ratificati dal Direttivo Nazionale - che sono esplicitati in una apposita tabella allegata al presente regolamento.

L'applicazione dei sopramenzionati criteri viene effettuata a insindacabile giudizio da una apposita Commissione per gli accreditamenti, designata dal Direttivo Nazionale.

La ripetuta partecipazione al "medesimo" evento formativo non produce la duplicazione del numero dei crediti formativi riconosciuti.

L'Associazione Grafologica Italiana tenuto conto delle iniziative formative programmate dalle sedi territoriali e /o dagli enti formatori accreditati, entro il 30 novembre di ogni anno rende noto in via preventiva il calendario formativo per l'anno successivo e i crediti formativi riconosciuti per la partecipazione agli eventi dalla stessa organizzati; cura la pubblicazione nel suo sito Internet di tutti gli eventi formativi direttamente organizzati o altrimenti accreditati per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza a livello nazionale.

Degli eventi formativi proposti dagli enti accreditati, il Direttivo Nazionale, d'intesa con la Commissione per gli accreditamenti, selezionerà un massimo di tre eventi da accreditare, riservandosi di accreditare ulteriori eventi ritenuti di particolare interesse e valenza formativa.

In caso di sovrapposizione, nella stessa data, di eventi relativi allo stesso ambito applicativo, nell'attribuzione degli accreditamenti verranno privilegiati gli eventi organizzati dal Direttivo Nazionale, in subordine quelli organizzati dalle sezioni locali e infine quelli degli altri enti accreditati, salvo diversa disposizione dello stesso Direttivo.

Articolo 5

ESENZIONI

Il consiglio direttivo A.G.I., su domanda dell'interessato può - determinandone contenuto e modalità - esonerare il socio, anche parzialmente, dall'assolvimento dell'obbligo formativo nei casi di:

- Maternità o adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o maternità in presenza di figli minori;
- Grave malattia o infortunio;
- Interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale;
- Altre ipotesi da valutare caso per caso.

L'esenzione riguarda solo il periodo in cui l'impedimento si verifica.



Articolo 6

ADEMPIMENTI

Ciascun socio tenuto all'obbligo formativo deve trasmettere alla sede dell'Associazione Grafologica Italiana entro il 28 febbraio di ogni anno, una sintetica relazione - corredata da idonea documentazione - che certifichi il percorso formativo seguito nell'anno precedente, gli eventi formativi ai quali ha partecipato e le attività formative svolte, anche mediante autocertificazione nel rispetto delle normative vigenti.

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri verifica - nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni - l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte dei grafologi professionisti, e attribuisce agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi spettanti.

Ai fini della suddetta valutazione il Consiglio direttivo dell'A.G.I. può chiedere chiarimenti e/o eventuale documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato dal socio. Ove i chiarimenti non siano forniti e/o l'eventuale documentazione integrativa non sia trasmessa entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il Consiglio Direttivo non attribuisce i crediti formativi relativi agli eventi per i quali il socio non ha dato seguito alla richiesta.

Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo - del triennio - comporta il "richiamo" da parte del Consiglio direttivo cui può seguire - in caso di persistenza del socio nell'inadempimento formativo - la contestazione della violazione del codice deontologico.

Articolo 7

CRITERI DI RICONOSCIMENTO FORMALE DEGLI ENTI FORMATORI

Considerato che è necessario garantire un livello qualitativo dell'attività formativa secondo standard che assicurino un adeguato adempimento dell'obbligo formativo permanente, si stabiliscono di seguito i criteri per il riconoscimento formale degli Enti formatori.

Si considerano Enti formatori gli enti, pubblici o privati, che organizzano corsi, convegni, incontri e qualsivoglia altra attività di formazione nelle materie oggetto della professione di grafologo. A salvaguardia del livello di qualità professionale che garantisca una preparazione adeguata dei corsisti, gli Enti formatori che intendono gestire iniziative formative valide ai fini del conseguimento dei crediti formativi, devono chiedere il riconoscimento formale presso l'Associazione grafologica italiana (A.G.I.)

A tal fine, gli Enti formatori devono inoltrare una domanda al Consiglio direttivo dell'A.G.I. contenente la seguente documentazione:

1. Ragione sociale e natura giuridica
2. Attività formativa già svolta in ambito grafologico con indicazione delle eventuali pubblicazioni scientifiche divulgate.
3. Programma degli eventi formativi programmati con indicazione dei docenti e/o relatori, e delle modalità organizzative.
4. Eventuale conseguimento della certificazione di qualità.

La documentazione dovrà pervenire all'A.G.I. con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla data dell'evento, ovvero, nei casi in cui l'Ente formatore intenda richiedere il riconoscimento formale per l'intero anno formativo successivo, con un anticipo di almeno tre mesi. In questa seconda ipotesi, l'A.G.I. si riserva di valutare con particolare scrupolo la documentazione relativa all'attività

dell'Ente formatore già svolta in precedenza, le pubblicazioni divulgate, nonché i programmi formativi proposti.



Qualunque variazione temporanea e/o definitiva dei docenti o relatori e dei programmi deve essere comunicata all'A.G.I. – a pena di decadenza del riconoscimento formale - nel termine di 30 giorni dalla variazione.

Il Consiglio direttivo valuta l'idoneità al riconoscimento formale sulla base dei requisiti minimi richiesti e tenendo conto delle caratteristiche organizzative e dei programmi realizzati. Può chiedere chiarimenti e documentazione integrativa, da inviarsi al Consiglio nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 8

COMMISSIONE ETICO-PROFESSIONALE DI VERIFICA DELLA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE

Il consiglio direttivo A.G.I. si riserva di costituire delle Commissioni Etico-professionali per verificare che gli standard formativi siano conformi a quanto dichiarato dagli Enti formatori, i quali - se intendono essere formalmente riconosciuti dall'Associazione Grafologica italiana - accettano possibili verifiche sulla qualità del servizio da parte delle Commissioni Etico-professionali di A.G.I.

Se dalle suddette verifiche dovesse risultare la perdita dei requisiti minimi di idoneità per la formazione professionale, il comitato direttivo A.G.I. si riserva il diritto di non confermare il riconoscimento formale dell'evento o di non accettarne il rinnovo.

Articolo 9

NORME DI ATTUAZIONE

Compete al consiglio Direttivo di emanare le norme di attuazione e di coordinamento che si rendessero necessarie all'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° giugno 2010. Il primo periodo di valutazione della formazione permanente deve intendersi, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2011.

* Variazione approvata dal Consiglio Direttivo del 13.07.2014.